REGOLAMENTO (CEE) N. 2428/86 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 586/86 che fissa i coefficienti per il calcolo degli importi compensativi adesione e gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 470/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1379/86 [3], ha fissato gli importi compensativi adesione applicabili nel settore delle carni bovine ; che, in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, dell'atto di adesione, tali importi sono stati fissati tenendo conto dell'incidenza dell'aiuto nazionale di cui al punto VIII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3773/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo a taluni aiuti nazionali incompatibili con il mercato comune che il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere in via transitoria nel settore dell'agricoltura [4] ; che, a seguito della prima attuazione del regime d'intervento comunitario in Spagna, è opportuno valutare nuovamente tale incidenza e adeguare in conformità gli importi compensativi adesione ;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 35.
[2] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 40.
[3] GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 42.
[4] GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 32.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Importi compensativi adesione nel settore delle carni bovine

(in ECU per 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi adesione applicabili agli scambi della Spagna
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	12,17
02.01 A II a)	Carni della specie bovina, fresche o refrigerate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	22,97
	2. Quarti anteriori e busti	18,38
	3. Quarti posteriori e selle	27,56
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	18,38
	bb) Pezzi disossati	39,51
02.01 A II b)	Carni della specie bovina congelate :	
	1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	20,67
	2. Quarti anteriori e busti	16,54
	3. Quarti posteriori e selle	25,73
	4. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	16,54
	bb) Pezzi disossati	
	11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	25,73
	22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (a)	25,73
	33. altri	35,60
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	18,38
	2. disossate	39,51
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	39,51

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee ».